



<http://www.portoliberotrieste.org/>

L'Oscuramento della Nazione Internazionale di Trieste

Analisi approfondita del Memorandum of Understanding siglato a Londra il 5 Ottobre del 1954 da United Kingdom, United States, Jugoslavia e Italia.

Prefazione:

Il Memorandum of Understanding NON è un Trattato Internazionale, ma una semplice Lettera d'Intenti firmata dalle 4 nazioni sopra citate. Questo accordo quadri-laterale modifica inappropriatamente il **Trattato di Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 Febbraio 1947** dalle 20 Nazioni vincitrici e dall'Italia uscita sconfitta dalla II° Guerra Mondiale.

Il Memorandum d'Intesa tenta di annullare la **16-esima Risoluzione approvata a New York nella 91° riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite** (di seguito ONU) **in data 10 gennaio 1947** con 10 nazioni a favore e 1 una nazione astenuta.

Questa Risoluzione ONU approva la Nazione sovrana del Territorio Libero di Trieste (di seguito TLT), ossia gli allegati del Trattato di Pace con l'Italia relativi alla creazione e governo del TLT **incluso il Porto Libero di Trieste** (di seguito PLT), e l'accettazione delle responsabilità da parte del Consiglio di Sicurezza stesso per i seguenti documenti:

- 1. Strumento per il Regime Provvisorio del TLT** (ALLEGATO VII)
- 2. Statuto Permanente del TLT** (ALLEGATO VI)
- 3. Strumento per il PLT** (ALLEGATO VIII)

Questi documenti diventano un mese dopo la loro firma parte integrante del Trattato di Pace con l'Italia.

Sulla base del diritto internazionale un trattato internazionale, come il Trattato di Pace con l'Italia, che è stato votato e registrato può essere emendato o annullato solo se c'è una maggioranza numerica di Stati aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite che vota a favore del cambiamento o annullamento di esso. Inoltre, una Nazione riconosciuta dal Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come il Territorio Libero di Trieste incluso il Porto Libero di Trieste, per la quale lo stesso Consiglio di Sicurezza si è preso tutte le responsabilità, non può essere cancellata, o annullata o fatta scomparire. La diretta conseguenza di ciò è **l'annullamento** del Memorandum of Understanding che può essere considerato come NULLO e NON AVVENUTO sin dalla sua firma (vedi in allegato il "Fact Sheet # 2" pubblicato dal Department of Public Information of the United Nations nel agosto 2005 e l'articolo "La Nascita della Nazione Internazionale" pubblicato dal ComitatoPLT in maggio del 2010).

L'analisi del Memorandum of Understanding (di seguito MoU), completo delle Lettere di Scambio tra l'Ambasciatore italiano del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e l'Ambasciatore americano del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, dimostrerà in modo inconfutabile la privazione del diritto internazionale ai cittadini originari del TLT ossia alla popolazione autoctona ed agli Stati aderenti all'ONU, in quanto finora

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

Casella Postale, PO Box **2013/a**
34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495





sono stati tenuti ignari, dell'**Oscuramento della Nazione Internazionale di Trieste**.

Fonte: http://untreaty.un.org/unts/1_60000/6/40/00011990.pdf

**UNITED STATES OF AMERICA,
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND NORTHERN IRELAND,
ITALY and YUGOSLAVIA**
**Memorandum of Understanding (with annexes and exchange
of notes) regarding the Free Territory of Trieste.
Signed at London, on 5 October 1954**

Official text: English.

Registered by the United States of America on 25 April 1956.

**ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD,
ITALIE et YOUGOSLAVIE**
**Mémorandum d'accord (avec annexes et échange de notes)
relatif au Territoire libre de Trieste. Signé à Londres,
le 5 octobre 1954**

Texte officiel anglais.

Enregistré par les États-Unis d'Amérique le 25 avril 1956.

100 United Nations Treaty Series 1956

Testo ufficiale inglese
Registrato dagli Stati Uniti d'America il 25 aprile 1956
100 Trattati Nazioni Unite Serie 1956

**No. 3297 MEMORANDUM D'INTESA FRA I GOVERNI D'ITALIA, IL REGNO UNITO E
L'IRLANDA DEL NORD, DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DI JUGOSLAVIA,
CONCERNENTE IL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE. FIRMATO A LONDRA IL
5 OTTOBRE 1954**

1. In vista del fatto che è stata constatata l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione e Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. Quando il Trattato fu firmato non era mai stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee e i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, quali paesi principalmente interessati, si sono recentemente consultati tra loro per esaminare la maniera migliore per mettere fine all'attuale insoddisfacente situazione. A seguito di che essi si sono messi d'accordo sulle seguenti misure di carattere pratico.

Commenti:

- Si legge: *“..i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione e Governo militare nelle Zone A e B del Territorio.”* Il Governo Militare Alleato nelle zone A e B era composto da truppe inglesi, americane e jugoslave sotto diretto controllo del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (oggi

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

Casella Postale, PO Box **2013/a**
34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495





queste truppe sarebbero chiamate Forza Militare di Pace oppure di Protezione ovvero i moderni Caschi blu) e non avevano lo scopo di essere una forza militare di occupazione bensì di difesa territoriale e della popolazione autoctona triestina originaria (vedi Allegato VII, art. 2 e 3).

- Si legge: *“Quando il Trattato fu firmato non era mai stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee e i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, quali paesi principalmente interessati..”*, bisogna precisare che nel TLT e PLT la presenza del Governo Militare Alleato (GMA) sotto controllo dell'ONU doveva essere unicamente *temporaneo* per dare la possibilità al Governatore del TLT e PLT nominato dall'ONU (Allegato VII, art. 1 e Allegato VI, art. 11 e 38) e ai Triestini Originari (Allegato VI, art. 6) di poter instaurare il Governo civile del TLT (Allegato VI, art. 9). È inspiegabile perché *l'Italia* venga intesa come paese *principalmente interessato*, visto che l'Italia aveva firmato il Trattato di Pace avendo perso la guerra e principalmente perché aveva proclamato proprio in questo territorio le Leggi Razziali dopo l'annessione della Città Libera di Porto di Trieste (Kronland Triest) al Regno d'Italia nel 1920. È oltremodo inspiegabile come anche il Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia siano i soli principalmente interessati tralasciando invece le vere Nazioni interessate che sono quelle dell'Europa Centrale ed Orientale.
- Si legge: *“...si sono recentemente consultati tra loro per esaminare la maniera migliore per mettere fine all'attuale insoddisfacente situazione.”*. In effetti non si capisce come mai non fosse possibile attuare il governo civile del TLT e come mai su questo argomento si sono consultati tra di loro i Governi che operavano sotto il controllo del Consiglio di Sicurezza e non il Consiglio di Sicurezza stesso (vedi 16-esima Risoluzione ONU, 10 gennaio 1947). Probabilmente proprio per il coinvolgimento del Governo Italiano si era creata una *situazione insoddisfacente*.

2. Non appena il presente Memorandum d'intesa sarà stato siglato e le rettifiche alla linea di demarcazione da esso previste saranno state eseguite, I Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e Jugoslavia porranno termine al Governo militare nelle Zone A e B del Territorio. I Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti ritireranno le loro Forze Armate dalla zona a nord della nuova linea di demarcazione e cederanno l'Amministrazione di tale zona al Governo italiano. I Governi Italiano e Jugoslavo estenderanno immediatamente le loro Amministrazioni civili sulle aree per la quale avranno la responsabilità.

Commenti:

- Si legge: *“..e le rettifiche alla linea di demarcazione da esso previste saranno state eseguite,..”*. Non si capisce come sia possibile che *i Governi del Regno Unito e Irlanda del Nord, degli Stati Uniti e di Jugoslavia* possano decidere su *rettifiche, o meglio modifiche, alla linea di demarcazione* di uno Stato sovrano deciso, istituito e difeso dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 10 gennaio 1947 ancor prima che venisse firmato il Trattato di Pace con l'Italia. Normalmente tale atto viene chiamato appropriazione indebita di territorio di uno Stato sovrano ovvero un atto di guerra.
- Si legge: *“..i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia porranno termine al Governo militare nelle Zone A e B del Territorio.”*, sembra che questi Governi abbiano dimenticato che le loro truppe erano dislocate a garanzia dell'integrità territoriale, sicurezza e pace del TLT e non per preparare il territorio per un'occupazione militare da parte degli Stati confinanti del TLT.
- Si legge: *“I Governi Italiano e Jugoslavo estenderanno immediatamente le loro Amministrazioni civili sulla zona per la quale avranno la responsabilità.”*
Se il TLT è uno stato sovrano neutrale e demilitarizzato (Allegato VI, art. 1, 2 e 3) tale





decisione doveva essere presa, se mai era possibile, unicamente dal Consiglio di Sicurezza che però non si era mai espresso a favore di questa *estensione delle amministrazioni* cosiddette *civili* in quanto i **Governi Italiano e Jugoslavo non sono subentrati con amministrazioni CIVILI ma bensì MILITARI**, vedi lo **SCAMBIO DI LETTERE alla fine di questo Memorandum d'Intesa** che parlano chiaramente di un subentrare di truppe regolari delle rispettive nazioni (Jugoslavia e Italia) alle truppe internazionali dirette dal Consiglio di Sicurezza. Si precisa che anche le truppe jugoslave fino alla firma di questo MoU facevano parte delle truppe internazionali (Caschi Blu) dirette dal Consiglio di Sicurezza. Il tutto in violazione dello Statuto del TLT e PLT che cita chiaramente che questi territori sono demilitarizzati (Allegato VI, art. 3).

3. Le rettifiche della linea di demarcazione, di cui al paragrafo 2, verranno eseguite in conformità con la mappa dell'Allegato I. Una demarcazione preliminare sarà eseguita da rappresentanti del Governo Militare Alleato e del Governo Militare Jugoslavo non appena il presente Memorandum d'Intesa sarà stato siglato e in ogni caso entro tre settimane dalla data della parafatura. I Governi Italiano e Jugoslavo nomineranno immediatamente una Commissione di demarcazione con il compito di stabilire una più precisa determinazione della linea di demarcazione, in conformità alla mappa dell'Allegato I.

Commento:

- Si legge: *"...sarà eseguita da rappresentanti del Governo Militare Alleato e del Governo Militare Jugoslavo..."* per quanto si ricorda, nel Trattato di Pace con l'Italia (1947) c'è scritto che le truppe Jugoslave, del Regno Unito ed Irlanda del Nord e degli Stati Uniti sono **"Le Potenze Alleate ed Associate"**, invece in questo passo vengono distinti in Governi Militari assestanti.

4. I Governi Italiano e Jugoslavo concordano di dare esecuzione allo Statuto Speciale contenuto nell'Allegato II.

5. Il Governo Italiano si impegna a mantenere il Porto Libero a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace con l'Italia.

Commenti:

- Il PLT è territorio extraterritoriale ovvero uno Stato Internazionale (vedi 16-esima Risoluzione del 10 gennaio 1947) inglobato nel TLT che deve essere amministrato con le disposizioni dello STRUMENTO per il PLT (Allegato VIII, art. 1 e 3.2.), perciò il territorio sottostà a questa legislazione che non può essere cambiata od accorciata nei suoi articoli da nessuno Stato del mondo neanche dal Territorio Libero di Trieste ne tantomeno dal Regno Unito ed Irlanda del Nord, Stati Uniti, Jugoslavia e Italia.
- Il territorio del PLT batte, sin dalla sua registrazione avvenuta il 10 gennaio 1947, e batterà per sempre la bandiera dell'ONU (globo bianco su sfondo celeste) ovvero la bandiera di tutte le nazioni per quanto riguarda la sua legislazione (Allegato VIII), e la bandiera del Territorio Libero di Trieste (alabarda bianca su sfondo rosso) per quanto riguarda la nazione ospitante e gestrice del territorio (Allegato VI, art. 8).
- Il PLT può essere gestito solamente dai cittadini originari del TLT (Allegato VIII, art. 18.3 e 21.2) inoltre il direttore del PLT non può essere cittadino italiano o jugoslavo (Allegato VIII, art. 18.2) ma può essere di qualsiasi altra cittadinanza inclusa quella del TLT.

6. I Governi Italiano e Jugoslavo convengono di non intraprendere alcuna azione giudiziaria o amministrativa diretta a sottoporre a persecuzione o discriminazione la persona o i beni di

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





qualsiasi residente nelle zone che vengono sottoposte alla loro amministrazione civile in base al presente Memorandum d'Intesa per passate attività politiche connesse con la soluzione del problema del Territorio Libero di Trieste.

Commento:

- Questo articolo purtroppo è stato disatteso da entrambi i governi *Italiano e Jugoslavo* in quanto le *persecuzioni e discriminazioni* contro i cittadini Triestini originari di qualsiasi etnia ebbe inizio immediatamente dopo la firma di questo *Memorandum d'Intesa* e veniva attuata principalmente con una politica razzista e discriminatoria, costringendo la popolazione autoctona triestina ad emigrare in tutte le parti del mondo sostituendola con genti che venivano dall'entroterra delle rispettive nazioni (Italia e Jugoslavia). Nonostante tutti gli sforzi di questi stati di rendere etnicamente omogenei le due zone si può dire che i Triestini Originari oggi sono ancora più multietnici d'allora e non sono solamente presenti nelle due zone A e B, ma bensì sono anche presenti in tutto il mondo in quanto più di un terzo della popolazione è stata costretta ad emigrare dal TLT, senza però perdere minimamente la propria cittadinanza di Triestini originari (Allegato VI, art. 6).

7. I Governi Italiano e Jugoslavo convengono di aprire negoziati entro un periodo di due mesi dalla parafatura del presente Memorandum d'Intesa allo scopo di raggiungere prontamente un accordo che regoli il traffico locale e che comprenda facilitazioni per il movimento dei residenti nelle aree di frontiera per terra e per mare attraverso la linea di confine per le normali attività commerciali e di altro genere nonché per i trasporti e le comunicazioni. Quest'accordo riguarderà Trieste e l'area che la delimita. In attesa della conclusione del predetto accordo le competenti autorità, ciascuna per quanto le concerne, prenderanno misure appropriate allo scopo di facilitare il traffico locale di frontiera.

Commenti:

- Si legge: *“Quest'accordo riguarderà Trieste e l'area che la delimita.”* Questo passo si riferisce al cosiddetto *“Lasciapassare/ Prepustnica/ Propustnica”* che ancora tutt'oggi è valido per il passaggio della popolazione autoctona entro i confini interni del TLT (successivamente allargato a Gorizia e Postumia) il quale ha sostituito l'ufficiale Carta d'Identità dei cittadini del TLT.
- Il *“Lasciapassare/ Prepustnica/ Propustnica”* offre la possibilità di valicare individualmente i confini interni principali e agricoli e di far transitare solamente merce alimentare in quantità per uso personale, perciò non si può parlare di *“...normali attività commerciali e di altro genere nonché per i trasporti e le comunicazioni.”* Dal momento dell'entrata in vigore del Memorandum le *normali attività commerciali* sottostavano ad un rigido controllo delle persone e di sdoganamento delle merci, tant'è vero che molti cittadini autoctoni triestini di entrambe le zone non utilizzavano questa cosiddetta facilitazione perché la consideravano una beffa a dimostrazione che l'Italia e la Jugoslavia si erano appropriati della loro patria (TLT).

8. Per il periodo di un anno a partire dalla parafatura del presente Memorandum d'Intesa le persone già residenti (*pertinenti - zavicajni*) nelle aree che vengono soggette all'amministrazione civile dell'Italia o della Jugoslavia saranno libere di farvi ritorno immediatamente ad esse. Le persone che ritorneranno, così come quelle che vi abbiano già fatto ritorno, godranno degli stessi diritti degli altri residenti in tali zone. I loro beni ed averi saranno a loro disposizione, secondo le leggi in vigore, salvo che essi li abbiano alienati nel frattempo. Per un periodo di due anni dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa le persone già residenti nell'una o nell'altra delle predette zone e che non intendono di ritornarvi, e le persone ivi attualmente residenti le quali decidano, entro un anno dalla parafatura del





presente Memorandum d'intesa, di abbandonare tale residenza, avranno facoltà di trasferire i loro beni mobili ed i loro fondi. Nessun diritto d'esportazione o di importazione o tassa di qualsiasi altro genere verrà imposto in relazione con il trasferimento di tali beni. Le somme derivanti dalla vendita dei beni delle persone, ovunque residenti, che entro due anni dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa abbiano deciso di alienare i propri beni mobili e immobili, saranno depositate in conti speciali presso le Banche nazionali d'Italia o di Jugoslavia. Il saldo tra questi due conti sarà liquidato dai due Governi al termine del periodo di due anni.

I Governi Italiano e Jugoslavo, senza pregiudizio dell'esecuzione immediata delle norme contenute nel presente paragrafo, si impegnano a concludere un accordo dettagliato entro sei mesi dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa.

Commenti:

- Sembra che questo accordo prevedeva già alla sua firma gli sciagurati effetti per la popolazione autoctona di tutte le etnie. (vedi anche il commento all'articolo 6 di questo Memorandum d'Intesa).
- Si legge: *“le persone già residenti (pertinenti - zavicajni) nelle aree che vengono soggette all'amministrazione civile dell'Italia o della Jugoslavia saranno libere di farvi ritorno immediatamente ad esse.”*.
In pratica c'era di nuovo la *“libertà”* di snaturare la multietnicità triestina, già iniziata con la pulizia etnica fascista fatta di aggressioni, violenze e imposizioni di ogni genere come il divieto di parlare la propria lingua madre e l'italianizzazione dei nomi di famiglia e dei nomi propri della progenie. A questa *“libertà”* ora si aggiungeva anche la slavizzazione che non era dimeno per quanto riguardava la discriminazione della popolazione italiana nella zona B.
- Si legge: *“I loro beni ed averi saranno a loro disposizione, secondo le leggi in vigore, salvo che essi li abbiano alienati nel frattempo.”*.
Anche questo passo indica, in modo sbrigativo, il progetto per portare a termine la pulizia etnica delle principali etnie del Territorio Libero di Trieste utilizzando delle *leggi in vigore* italiane e jugoslave che naturalmente hanno creato un esodo di massa della popolazione di entrambi i territori (zone A e B) che di conseguenza hanno *alienati i loro beni*.
- Si legge: *“Le somme derivanti dalla vendita dei beni delle persone, ovunque residenti, che entro due anni dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa abbiano deciso di alienare i propri beni mobili e immobili, saranno depositate in conti speciali presso le Banche nazionali d'Italia o di Jugoslavia.”*
Oggi giorno non si sa bene in quali *conti speciali* di *Banche Nazionali d'Italia o di Jugoslavia* siano state depositate le somme derivate dai *beni mobili e immobili*, però una cosa rimane certa che la *libertà* all'autodeterminazione non può essere depositata presso nessuna *Banca* neanche presso le *Banche Nazionali d'Italia e di Jugoslavia*.

9. Il presente Memorandum d'Intesa verrà comunicato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Londra, 5 ottobre 1954

Commento:

- *“Il presente Memorandum d'Intesa”* è stato comunicato e registrato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 aprile 1956, ma non è mai stato ratificato ovvero convalidato dal Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perciò è e rimane una semplice Lettera d'Intesa tra 4 Stati (su 192 Stati attuali) che concordano il destino di uno Stato e Popolo Internazionale (Allegato VI, art. 1, 2, 3 e 6) che è e rimane

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





sovrano per sempre poiché sono i legittimi eredi del loro porto extraterritoriale (Allegato VIII, art. 1, 3.2, 18.3 e 21.2).

ALLEGATO I

È una carta geografica con i confini, che sono quelli attuali.

Commento:

- La “*carta geografica con i confini*” terrestri del Territorio Libero di Trieste può essere modificata applicando l'articolo 86 e 87 del Trattato di Pace con l'Italia e coinvolgendo le 21 nazioni firmatarie dello stesso, i confini marittimi non possono essere modificati in quanto coinvolgono tutte le nazioni aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite (attualmente 192) più la nazione del Territorio Libero di Trieste che ha già posto il suo veto in quanto una modifica impedirebbe al Porto Libero di Trieste l'accesso alle acque internazionali.

ALLEGATO II

STATUTO SPECIALE

Considerando che è intenzione comune del Governo italiano e del Governo jugoslavo di assicurare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione nelle zone che, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'intesa, vengono sotto la loro amministrazione, viene convenuto quanto segue:

1. Nell'amministrazione delle rispettive zone le autorità italiane e jugoslave si conformeranno ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in maniera che tutti gli abitanti delle due zone possano, senza discriminazione, avere il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali stabiliti nella predetta Dichiarazione.

2. Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità dei diritti e di trattamento con gli altri abitanti delle due zone.

Questa parità implica che essi godranno:

- a) della uguaglianza con gli altri cittadini riguardo ai diritti politici e civili, nonché agli altri diritti dell'uomo e libertà fondamentali garantiti dall'art. 1;
- b) di uguali diritti nel conseguimento e nell'esercizio dei pubblici servizi, funzioni, professioni ed onori;
- c) della uguaglianza di accesso agli uffici pubblici ed amministrativi; a questo riguardo le amministrazioni italiana e jugoslava saranno guidate dal principio di facilitare, rispettivamente al gruppo etnico jugoslavo ed al gruppo etnico italiano sotto la loro amministrazione, una equa rappresentanza nelle cariche amministrative e specialmente in quei campi, quali l'Ispettorato delle scuole, in cui gli interessi di tali abitanti sono particolarmente in causa;
- d) dell'uguaglianza di trattamento nell'esercizio dei loro mestieri o professioni, nell'agricoltura, nel commercio, nell'industria o in ogni altro campo, e nell'organizzare e dirigere associazioni e organismi economici per questo scopo. Tale uguaglianza di trattamento riguarderà anche la tassazione. A questo riguardo coloro che esercitano attualmente un mestiere od una professione e non posseggono il diploma o certificato prescritto per l'esercizio di tale attività,





avranno quattro anni di tempo dalla data della parafatura del presente Memorandum d'intesa per conseguire il necessario diploma o certificato. Ai predetti non verrà impedito l'esercizio del loro mestiere o professione in conseguenza della mancanza dei prescritti titoli, salvo che essi abbiano omesso di conseguirli nel predetto termine di quattro anni;

e) dell'eguaglianza di trattamento nell'uso delle lingue come è precisato al successivo articolo 5;

f) uguaglianza con gli altri cittadini nel settore dell'assistenza sociale e delle pensioni (indennità malattia, pensioni vecchiaia e invalidità, incluse invalidità causate dalla guerra e pensioni ai congiunti dei caduti in guerra).

3. L'incitamento all'odio nazionale e razziale nelle due zone è proibito e qualsiasi atto del genere sarà punito.

4. Il carattere etnico ed il libero sviluppo culturale del gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e del gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno salvaguardati:

a) essi avranno diritto ad una loro propria stampa nella lingua materna;

b) le organizzazioni educative, culturali, sociali e sportive di entrambi i gruppi avranno libertà di funzionamento in conformità con le leggi in vigore. A tali organizzazioni sarà concesso un trattamento pari a quello accordato ad altre organizzazioni corrispondenti nelle loro rispettive zone specialmente per quanto concerne l'uso di edifici pubblici, la radio e l'assistenza a carico di fondi pubblici; e le autorità italiane e jugoslave si adopereranno altresì per assicurare a tali organizzazioni il mantenimento delle stesse facilitazioni di cui godono ora, o di altre equivalenti;

c) ad entrambi i gruppi saranno concessi asili d'infanzia, scuole elementari, secondarie e professionali con insegnamento nella lingua materna. Tali scuole saranno conservate in tutte le località della zona amministrata dall'Italia dove vi siano fanciulli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo, ed in tutte le località della zona amministrata dalla Jugoslavia dove vi siano fanciulli appartenenti al gruppo etnico italiano. I Governi italiano e jugoslavo convengono di conservare le scuole esistenti, secondo l'elenco allegato, e che sono destinate ai gruppi etnici delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione. Essi si consulteranno nella Commissione mista di cui all'ultimo articolo del presente Statuto prima di chiudere una di dette scuole. Dette scuole godranno di parità di trattamento con le altre scuole dello stesso tipo nelle zone amministrare rispettivamente dall'Italia e dalla Jugoslavia per quanto concerne l'assegnazione di libri di testo, di edifici e di altri mezzi materiali, nonché il numero e la posizione degli insegnanti ed il riconoscimento dei titoli di studio. Le Autorità italiane e jugoslave si adopereranno per assicurare che l'insegnamento in tali scuole venga impartito da insegnanti della stessa lingua madre degli alunni. Le autorità italiane e jugoslave promuoveranno sollecitamente quelle disposizioni giuridiche che possano rendersi necessarie affinché l'organizzazione permanente di tali scuole sia regolata in conformità con le disposizioni che precedono. Gli insegnanti di lingua italiana che alla data della parafatura del presente Memorandum d'intesa prestano servizio come insegnanti nell'organizzazione scolastica della zona amministrata dalla Jugoslavia e gli insegnanti di lingua slovena che alla stessa data prestano servizio come insegnanti nell'organizzazione scolastica della zona amministrata dall'Italia non saranno rimossi dai loro posti per il motivo che non dispongono dei prescritti diplomi di abilitazione. Questa disposizione eccezionale non dovrà valere come precedente o essere invocata come applicabile ad altri casi all'infuori di quelli relativi alle categorie sopra specificate. Nel quadro delle leggi in vigore le autorità jugoslave e italiane faranno quanto ragionevolmente possibile per dare ai predetti insegnanti la opportunità, come previsto nel precedente articolo 2 (d), di conseguire il medesimo status del personale insegnante di ruolo. I programmi scolastici delle scuole sopra menzionate non dovranno essere di ostacolo al carattere nazionale degli alunni.





5. Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle autorità; nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità. Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua. Lo stesso principio si applicherà agli avvisi ufficiali, alle pubbliche ordinanze ed alle pubblicazioni ufficiali. Nella zona sotto l'amministrazione italiana le iscrizioni sugli enti pubblici ed i nomi delle località e delle strade saranno nella lingua del gruppo etnico jugoslavo, oltre che nella lingua dell'Autorità amministratrice, in quei distretti elettorali del Comune di Trieste e negli altri Comuni nei quali gli appartenenti al detto gruppo etnico costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione; nei Comuni della zona sotto amministrazione jugoslava, dove gli appartenenti al gruppo etnico italiano costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione, tali iscrizioni e tali nomi saranno in italiano, oltre che nella lingua della Autorità Amministratrice.

6. Lo sviluppo economico della popolazione etnicamente jugoslava nella zona amministrata dall'Italia e della popolazione etnicamente italiana nella zona amministrata dalla Jugoslavia, sarà assicurato senza discriminazione e con un'equa ripartizione dei mezzi finanziari disponibili.

7. Nessun mutamento dovrebbe essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali, nelle zone che vengono rispettivamente sotto l'amministrazione civile dell'Italia e della Jugoslavia, con l'intento di arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse.

8) Una speciale Commissione mista italo-jugoslava verrà istituita con compiti di assistenza e consultazione sui problemi relativi alla protezione del gruppo etnico jugoslavo nella zona sotto amministrazione italiana e del gruppo etnico italiano nella zona sotto amministrazione jugoslava. La Commissione esaminerà altresì i reclami e le questioni sollevate da individui appartenenti ai rispettivi gruppi etnici in merito alla esecuzione del presente Statuto. I Governi italiano e jugoslavo faciliteranno le visite di tale Commissione alle zone sotto la loro amministrazione e accorderanno ogni agevolazione per l'assolvimento dei suoi compiti. I due Governi si impegnano a negoziare immediatamente un particolareggiato regolamento relativo al funzionamento della Commissione.

Londra, 5 ottobre 1954.

M. BROSIO

VLADIMIR VELEBIT

Commento:

- Per qualsiasi Triestino Originario (Allegato VI, art. 6) a qualsiasi etnia esso appartenga ed in qualsiasi parte del mondo esso vive, non serve commentare questo Allegato II del MoU in quanto praticamente tutti gli articoli sono stati e vengono tutt'ora violati.

LISTA DELLE SCUOLE ESISTENTI

In riferimento al Articolo 4 (c) dell'Allegato II (Statuto Speciale) del Memorandum d'Intesa.

Nota:

La lista delle scuole è omessa in questa traduzione (cfr. in lingua originale).

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

Casella Postale, PO Box **2013/a**
34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495





SCAMBIO DI LETTERE

I

L'ambasciatore americano del Regno Unito al ambasciatore italiano del Regno Unito (1)

Egregio sig. Ambasciatore:

5 ottobre 1954

Il mio Governo si riferisce alla decisione registrata nel Memorandum d'Intesa del 5 ottobre 1954 tra i governi d'Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia ai termini del quale la responsabilità per l'area del Territorio Libero di Trieste amministrato dal Governo Militare di Regno Unito-Stati Uniti verrà rimessa da esso ed assunta dall'Italia. Al fine di assicurare che la cessazione del governo militare e l'assunzione della gestione da parte dell'Italia ed il ritiro delle truppe del Regno Unito e degli Stati Uniti e l'entrata delle truppe italiane si svolgono rapidamente e senza intoppi, si propone al Governo Italiano di designare un rappresentante che si incontri al più presto con il Comandante del Regno Unito-Stati Uniti di Zona a formulare i pertinenti accordi. Il mio Governo spera di essere in grado di effettuare questi passi entro un mese dalla data della sigla del Memorandum d'Intesa.

Commento:

- Si legge: *"Al fine di assicurare che la cessazione del governo militare e l'assunzione della gestione da parte dell'Italia ed il ritiro delle truppe del Regno Unito e degli Stati Uniti e l'entrata delle truppe italiane si svolgono rapidamente e senza intoppi, .."*
Se il cosiddetto *governo militare* era considerato una Forza di Pace (Protezione) ovvero composto da Caschi Blu (vedi Allegato VII) sotto il diretto controllo del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con il dovere e compito di assicurarne l'indipendenza e l'integrità del TLT-PLT, la *cessazione* doveva essere ordinata unicamente dal Consiglio di Sicurezza stesso che la doveva coordinare come garante della Carta delle Nazioni Unite assicurando la demilitarizzazione e neutralità, invece si è lasciato fare agli ambasciatori delle nazioni che stanziavano queste truppe.
Inoltre *l'entrata delle truppe italiane* che non erano autorizzate dal Consiglio di Sicurezza, possono essere unicamente considerate come truppe che occupano militarmente uno Stato sovrano neutrale e demilitarizzato (vedi Allegato VI, art. 2 e 3), anche se in questa lettera si parla solo della zona A (sotto controllo inglese e americano) la stessa cosa vale anche per la zona B (sotto controllo jugoslavo).

Cordiali saluti,
Llewellyn E. THOMPSON
His Excellency Signer Manlio Brosio
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Italian Embassy
London, England

*(1) Le seguenti informazioni sono fornite dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America (trattati e di altri atti internazionali della serie 3099, p. 12, nota 1): "identica nota britannica, mutatis mutandis, l'ambasciatore italiano, in data 5 ottobre 1954, non stampato".
"Vedi p. 99 di questo volume.
No. 3297
118 United Nations Treaty Series 1956*

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





II

L'ambasciatore italiano del Regno Unito all'ambasciatore americano del Regno Unito AMBASCIATA ITALIANA

Egregio sig. Thompson

Per me è un piacere di aver ricevuto la Sua lettera del 5 Ottobre 1954.

Il mio governo ha designato il Generale Edmondo De Renzi come suo rappresentante che si incontra con il Comandante del Regno Unito – Stati Uniti di Zona del Territorio Libero di Trieste per formulare le modalità di variazione dell'amministrazione in quella zona del Territorio Libero di Trieste per il quale l'Italia si assumerà la responsabilità. Resta inteso che non appena le rettifiche di confine sono stati effettuati l'ingresso delle truppe Italiane avverrà al momento specificato da questi accordi e simultaneamente con il ritiro definitivo delle forze inglesi e americane e l'assunzione della responsabilità dall' Italia.

Commento:

- Si legge: “..il Comandante del Regno Unito-Stati Uniti di Zona del Territorio Libero di Trieste per formulare le modalità di variazione dell'amministrazione..”
Nella lettera di risposta si può notare che l'ambasciatore italiano non specifica, come viene detto all'inizio di questo MoU, che si dovrebbe trattare di un subentrare di un'amministrazione *civile* così come cita testualmente l'articolo 2 “...**estenderanno immediatamente le loro Amministrazioni civili sulle aree per la quale...**”, questo perché è più che lampante che si tratta di una **variazione militare** poiché diversamente non può essere interpretata visto che è scritto testualmente “.. **l'ingresso delle truppe italiane avverrà al momento specificato in questi accordi e simultaneamente con il ritiro definitivo delle forze inglesi e americane..**”. In questo passo si conferma **che l'Italia (uguale per la Jugoslavia) non è venuta nel Territorio Libero e Porto Libero di Trieste per estendere un amministrazione civile, ma per estendere una normalissima occupazione militare visto che i due Stati (Italia e Jugoslavia) non avevano, e a tutt'oggi non hanno il mandato del Consiglio di Sicurezza di subentrare come una Forza di Pace ovvero Caschi Blu (Allegato VI, art. 2 e 3).**

Cordiali saluti,

Manlio BROSIO
Llewellyn E. Thompson, Esq.,
American Embassy
London
No. 3297





CONCLUSIONE FINALE

1. Dal punto di vista giuridico, la NAZIONE INTERNAZIONALE di TRIESTE denominata TERRITORIO LIBERO di TRIESTE che ingloba il PORTO LIBERO DI TRIESTE (TLT/PLT) è stata registrata all'ONU in data 10 gennaio 1947 come nazione sovrana, indipendente ed internazionale in quanto considerata una colonia italiana prefascista ed è rimasta una nazione libera per quasi 8 anni. Questa nazione è poi stata occupata militarmente dagli Stati d'Italia e Jugoslavia (oggi Slovenia e Croazia) in data 05 ottobre 1954 e questa occupazione militare perdura a tutt'oggi.
2. Questo Memorandum d'Intesa è stato siglato per permettere all'Italia e alla Jugoslavia di occupare militarmente il TLT e PLT in quanto nel 1954-55 è inasprita a tutti gli effetti la Guerra Fredda con la conseguente suddivisione dell'Europa in 2 blocchi militari ovvero il Patto di Varsavia ed il Patto Nord Atlantico (NATO) nella quale l'Italia e la Jugoslavia si sono visti in posizioni contrapposte.
3. La Guerra Fredda è finita convenzionalmente nel 1989 con la caduta del Muro di Berlino.
4. Dal 1989 non c'è più alcun impedimento all'attuazione della Corporazione degli Stati Internazionali del Territorio Libero e Porto Libero di Trieste.
5. Il TLT-PLT è registrato statutariamente come nazione indipendente, neutrale e demilitarizzata ovvero un Protettorato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite difeso dalle Forze di Pace (Protezione) delle Nazioni Unite (i moderni Caschi Blu) sotto la diretta responsabilità e controllo del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il quale ha il dovere di assicurarne l'indipendenza e l'integrità. Gli eserciti d'Italia e Jugoslavia che nel 1954 hanno occupato militarmente questa nazione a causa della Guerra Fredda devono ritirare immediatamente le proprie forze armate e amministrazioni per fare spazio all'amministrazione civile composta da cittadini Triestini Originari ovvero autoctoni (Allegato VI, art. 6) con pieni diritti civili e politici, come per legge vigente.
6. I cittadini del TLT hanno un proprio territorio statutario e fanno parte come Stato membro delle Nazioni Unite.
7. L'Organizzazione delle Nazioni Unite è l'ordinamento supremo degli esseri umani che regola sull'intero Pianeta Terra la pace, i diritti dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente per il futuro del genere umano.

Il Territorio Libero di Trieste È la Nazione Internazionale Sovrana Protetta dall'organizzazione delle Nazioni Unite per Essere d'Esempio per il Futuro di Pace e Sicurezza dell'umanità.

